

COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 12

DATA: 31/05/2022

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala del fabbricato denominato "Panizza", in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica Ordinaria aperta e in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) LANINO Matteo	X	
2) CARULLI Michele	X	
3) PUPPI MARZIO	X	
4) SUMAN MASSIMO	X	
5) FORTINA Fabio	X	
6) DONEDA MAURA	X	
7) MORANDI MAURA	X	
8) MELICA SERENA	X	
9) COLLA SERGIO		X
10) MANINI FLAVIO	X	
11) MORISETTI CHRISTIAN	X	
TOTALI	10	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il vice segretario comunale dott. Roberto Patuelli.

Il Presidente LANINO Matteo, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché del parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti previsto dall'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (F. MANINI, C. MORISETTI), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del C.C. n. 2 del 18/05/2020, modificato con delibera del C.C. del 15/07/2021 n. 19;

CONSIDERATO che occorre modificare l'articolo 8 al fine di adeguarlo alla vigente normativa in merito alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche:

<i>PRECEDENTE VERSIONE</i> ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE	<i>NUOVA VERSIONE</i> ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE
<p>OBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui 7 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno¹, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo	<p>PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta

anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico².

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte³. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

CONSIDERATO che occorre inserire un nuovo articolo (24) relativo alla nuova tariffa per le utenze destinate ad attività ricettive di case vacanza, affittacamere, case per ferie, residence, appartamenti vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, locazioni brevi, locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, alloggi adibiti e/o ammobiliati ad uso turistico, nonché quelle adibite a B&B:

ART. 24

TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD ATTIVITÀ RICETTIVA DI CASE VACANZA, AFFITTACAMERE, CASE PER FERIE, RESIDENCE, APPARTAMENTI VACANZE, AFFITTACAMERE, ALLOGGI VACANZE, LOCAZIONI BREVI, LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI, ALLOGGI ADIBITI E/O AMMOBILIATI AD USO TURISTICO, NONCHÉ QUELLE ADIBITE A B&B.

1. Nel caso di attività ricettive di case vacanza, affittacamere, case per ferie, residence, appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, locazioni brevi, locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, alloggi adibiti e/o ammobiliati ad uso turistico, nonché quelle adibite a bed and breakfast, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano come utenze domestiche con nucleo familiare riportato nella tabella di cui all'articolo 15 comma 10.

CONSIDERATO che occorre aggiungere il comma 10 all'articolo 15, contenente la Tabella A per la determinazione dei componenti del nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale di cui al nuovo articolo 24:

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

10. Per le utenze domestiche di cui al successivo articolo 24, il numero dei componenti è determinato sulla base della seguente tabella:

Tabella A per la determinazione dei componenti del nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale di cui all'articolo 24		
Superficie (mq)		N. componenti
da	a	
0	45	2
46	60	3
61	80	4
81	100	5
101	oltre	6

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE la modifica dell'art. 8, modificare l'articolo 8 al fine di adeguarlo alla vigente normativa in merito alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche:

PRECEDENTE VERSIONE ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE	NUOVA VERSIONE ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE
<p data-bbox="177 703 903 763">OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="153 770 935 1137">1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui 7 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno⁴, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.<li data-bbox="153 1151 935 1845">2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.<li data-bbox="153 1859 935 1980">3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da	<p data-bbox="959 703 1410 949">PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="959 958 1410 1688">1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.<li data-bbox="959 1702 1410 1980">2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in

intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico⁵.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte⁶. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica

2. DI INSERIRE un nuovo articolo (24) relativo alla nuova tariffa per le utenze destinate ad attività ricettive di case vacanza, affittacamere, case per ferie, residence, appartamenti vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, locazioni brevi, locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, alloggi adibiti e/o ammobiliati ad uso turistico, nonché quelle adibite a B&B:

ART. 24

TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD ATTIVITÀ RICETTIVA DI CASE VACANZA, AFFITTACAMERE, CASE PER FERIE, RESIDENCE, APPARTAMENTI VACANZE, AFFITTACAMERE, ALLOGGI VACANZE, LOCAZIONI BREVI, LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI, ALLOGGI ADIBITI E/O AMMOBILIATI AD USO TURISTICO, NONCHÉ QUELLE ADIBITE A B&B.

1. Nel caso di attività ricettive di case vacanza, affittacamere, case per ferie, residence, appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, locazioni brevi, locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, alloggi adibiti e/o ammobiliati ad uso turistico, nonché quelle adibite a bed and breakfast, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano come utenze domestiche con nucleo familiare riportato nella tabella di cui all'articolo 15 comma 10.

3. DI AGGIUNGERE il comma 10 all'articolo 15, contenente la Tabella A per la determinazione dei componenti del nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale di cui al nuovo articolo 24:

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

10. Per le utenze domestiche di cui al successivo articolo 24, il numero dei componenti è determinato sulla base della seguente tabella:

Tabella A per la determinazione dei componenti del nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale di cui all'articolo 24		
Superficie (mq)		N. componenti
da	a	
0	45	2
46	60	3
61	80	4

	81	100	5	
	101	oltre	6	

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ghiffa, li 27 maggio 2022

Il proponente
F.to Matteo Lanino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO TARI

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Ghiffa, li 27 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Roberto Patuelli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Ghiffa, li 27 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Roberto Patuelli

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANINO Matteo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Carulli Michele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Patuelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 13-giu-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Matteo Lanino

E' copia conforme all'originale.

Lì, 13-giu-2022



IL RESPONSABILE
Dott. Matteo Lanino